

Conclusioni del Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia in merito alle “Osservazioni contrarie e parere difforme” e conferma del parere di non conformità del quesito

1. Premessa metodologica

Le “Osservazioni contrarie e parere difforme” muovono da un presupposto interpretativo radicalmente errato: esse assumono che il diritto delle/degli iscritte/i di promuovere una consultazione, una volta raggiunta la soglia numerica prevista dall’art. 15 dello Statuto, possa essere compresso solo in presenza di vizi meramente formali o di violazioni statutarie esplicite e testuali.

Questa impostazione non è condivisibile.

Essa riduce il controllo del Collegio Nazionale di Garanzia a una verifica notarile, quasi aritmetica, della presenza delle firme e della leggibilità del quesito, mentre lo Statuto attribuisce al Collegio una funzione assai più pregnante: garantire il rispetto dell’ordinamento statuario nel suo complesso, interpretare in modo vincolante le norme statutarie e regolamentari, e giudicare sulla conformità allo Statuto dei quesiti previsti dall’art. 15.

Il Collegio, dunque, non è chiamato soltanto a verificare se un quesito sia grammaticalmente chiaro, ma se esso sia compatibile con l’intero sistema statuario: principi e finalità del Partito, competenze degli organismi, ruolo del Congresso, funzione del CPN, limiti delle consultazioni, divieto di pratiche plebiscitarie, garanzie della democrazia interna e coerenza con il Regolamento nazionale.

Le osservazioni contrarie confondono volutamente due piani: da un lato il sindacato politico di opportunità, che certamente non compete al Collegio; dall’altro il sindacato di conformità statutaria sostanziale, che invece compete pienamente al Collegio. Il parere di maggioranza non ha dichiarato il quesito non conforme perché politicamente non condivisibile, ma perché esso incide su materie sottratte alla disponibilità della consultazione ex art. 15, interferisce con competenze riservate al Congresso e al CPN, assume forma plebiscitaria, contiene elementi eterogenei e pretende di vincolare preventivamente scelte che lo Statuto affida a specifici organismi.

La questione, pertanto, non è se le/gli iscritte/i possano discutere, criticare o proporre. Possono certamente farlo. La questione è se una consultazione richiesta ex art. 15 possa trasformarsi in uno strumento di revisione della linea congressuale, di anticipata interdizione delle competenze del CPN e di imposizione plebiscitaria di una scelta elettorale nazionale prima ancora che il CPN abbia formulato una proposta compiuta. La risposta, alla luce dello Statuto e del Regolamento, non può che essere negativa.

2. Sul preteso “eccesso di potere” del Collegio: la verifica di conformità non è mera verifica formale

Le osservazioni contrarie sostengono che il Collegio avrebbe oltrepassato il proprio ruolo, sostituendo a una verifica di legittimità un giudizio di merito politico. L'argomento non regge.

Il Collegio non ha espresso un giudizio di opportunità politica sulla linea proposta dai promotori. Non ha affermato che una coalizione alternativa al PD sia politicamente giusta o sbagliata. Non ha stabilito quale debba essere la collocazione elettorale del Partito. Non ha scelto tra campo largo, fronte democratico, terzo polo, coalizione alternativa, lista autonoma o altra formula. Ha invece verificato se il quesito, così come formulato, potesse essere sottoposto a consultazione secondo l'art. 15, e ha concluso negativamente perché esso invade materie riservate e altera l'equilibrio tra democrazia diretta e democrazia delegata.

La conformità statutaria di un quesito non è categoria puramente esteriore. Un quesito può essere formalmente comprensibile e tuttavia statutariamente non conforme. Può essere linguisticamente chiaro e tuttavia invadere una competenza riservata. Può essere sostenuto da molte firme e tuttavia essere incompatibile con la linea congressuale o con le attribuzioni del CPN. Può essere politicamente rilevante e tuttavia non sottoponibile a consultazione perché trasforma la consultazione in strumento plebiscitario.

Ridurre la conformità statutaria a controllo puramente redazionale significherebbe svuotare la funzione del Collegio. Se il Collegio non potesse valutare se il quesito incida su materie riservate al Congresso, se interferisca con l'art. 74, se contraddica l'impianto dell'art. 15, se produca effetti plebiscitari o se cumuli materie eterogenee, il suo controllo sarebbe privo di reale contenuto.

L'organo di garanzia non esercita un veto politico quando impedisce che uno strumento statutario sia usato fuori dal proprio ambito. Al contrario, esercita esattamente la propria funzione: impedire che un diritto statutario venga trasformato in mezzo per alterare lo Statuto.

3. Sul preteso “diritto pieno” alla consultazione una volta raggiunte le firme

Le osservazioni contrarie affermano che l'art. 15, comma 3, attraverso la formula “sono effettuate”, riconoscerebbe agli iscritti un diritto pieno all'attivazione della consultazione, comprimibile solo in casi estremi.

Anche questo argomento è parziale.

È vero che il comma 3 attribuisce un potere di impulso qualificato. È vero che, quando le soglie sono raggiunte, la richiesta non può essere ignorata. È vero che gli organismi

dirigenti non possono archiviare discrezionalmente una richiesta solo perché politicamente sgradita.

Ma da ciò non discende che la consultazione debba essere automaticamente indetta. La formula “sono effettuate” opera dentro l’ordinamento statutario, non contro di esso. Essa presuppone:

1. che il quesito sia conforme allo Statuto;
2. che le firme siano valide;
3. che la soglia richiesta sia effettivamente raggiunta;
4. che la materia sia consultabile;
5. che la procedura rispetti il Regolamento nazionale;
6. che l’oggetto non invada competenze riservate ad altri organismi;
7. che il quesito non abbia natura plebiscitaria, manipolativa o eterogenea.

Il diritto degli iscritti è dunque un diritto all’attivazione della procedura statutaria della consultazione, non un diritto all’indizione automatica di questa su qualunque quesito.

Diversamente, qualsiasi formulazione, anche lesiva dei principi del Partito, contraria allo Statuto, invasiva delle competenze congressuali o tecnicamente manipolativa, dovrebbe comunque essere sottoposta al voto solo perché sostenuta da un numero sufficiente di firme. Questa conclusione è manifestamente incompatibile con la previsione stessa del controllo di conformità del Collegio.

Le firme non sanano l’inammissibilità dell’oggetto. La quantità delle sottoscrizioni non trasforma un quesito non conforme in un quesito conforme. La democrazia interna non è mera aritmetica, ma esercizio regolato della partecipazione dentro un ordinamento statutario.

4. Sull’unitarietà dell’art. 15: corretto il principio, errata la conclusione delle osservazioni contrarie

Le osservazioni contrarie condividono l’unitarietà dell’istituto della consultazione tra comma 2 e comma 3 dell’art. 15, ma ne traggono una conclusione erranea.

È corretto affermare che il comma 3 non introduce un istituto autonomo rispetto al comma 2. Il comma 3 disciplina forme aggiuntive di impulso della medesima consultazione. L’espressione “tali consultazioni” rinvia infatti alle consultazioni dirette previste dal comma 2.

Tuttavia, proprio questa unitarietà conferma la tesi del parere di maggioranza, non quella del parere difforme.

Se la consultazione è una sola, essa resta sempre soggetta:

- al carattere di questione di particolare rilievo politico;
- alle norme e modalità stabilite dal Regolamento nazionale;
- alla verifica della conformità del quesito;
- alla verifica delle firme;
- alla competenza degli organismi statutari;
- ai limiti sistematici derivanti dalla connessione tra democrazia diretta e democrazia delegata.

Le osservazioni contrarie, invece, utilizzano l'unitarietà dell'istituto per sostenere che, poiché il secondo periodo del comma 3 menziona la consultazione in caso di grave conflitto nei territori circa la collocazione politica e le candidature, allora ogni questione di collocazione politica sarebbe sempre consultabile anche a livello nazionale e anche su iniziativa degli iscritti.

È una forzatura evidente.

Il secondo periodo del comma 3 disciplina una fattispecie speciale: la possibilità che la Direzione nazionale promuova consultazioni in caso di grave conflitto nei territori fra organismi dirigenti circa la collocazione politica del Partito e l'individuazione di candidature per le liste elettorali di pertinenza territoriale.

La norma è delimitata da tre elementi:

1. il soggetto promotore: la Direzione nazionale;
2. il presupposto: un grave conflitto nei territori fra organismi dirigenti;
3. l'oggetto: collocazione politica e candidature per liste elettorali di pertinenza territoriale.

Non si tratta di una clausola generale che rende sempre e comunque consultabile la linea politica nazionale del Partito. Si tratta di una norma di composizione di conflitti territoriali, relativa a scelte locali o regionali, nelle quali possono contrapporsi organismi competenti sul territorio. La locuzione "liste elettorali di pertinenza territoriale" delimita espressamente il campo applicativo della previsione.

Pretendere di trasferire tale disciplina al livello nazionale significa cancellare dal testo le parole "nei territori", "fra organismi dirigenti" e "liste elettorali di pertinenza territoriale". È un'interpretazione non sistematica ma manipolativa.

L'unitarietà dell'art. 15 non significa identità illimitata di ogni materia consultabile. Significa che la procedura è unica, ma i presupposti e le competenze restano quelli stabiliti dallo Statuto. La Direzione nazionale, in caso di conflitti territoriali, può promuovere consultazioni su collocazioni e candidature territoriali; ciò non autorizza un decimo degli iscritti a imporre una consultazione nazionale su una materia già definita dal Congresso e demandata all'elaborazione del CPN.

5. Sul "particolare rilievo politico": requisito necessario, non titolo di ammissibilità illimitata

Le osservazioni contrarie sostengono che il Collegio non potrebbe sindacare il “particolare rilievo politico” della questione. In subordine affermano che, se il quesito riguarda la linea politica, allora esso sarebbe certamente di massimo rilievo politico e quindi ammissibile.

Anche qui l’argomento confonde requisito di rilevanza e limite di materia.

Che una questione sia politicamente rilevante non significa che sia consultabile. Il “particolare rilievo politico” è condizione necessaria, non condizione sufficiente. Una questione può essere di massimo rilievo politico e tuttavia essere sottratta alla consultazione perché riservata al Congresso, disciplinata da altra norma statutaria o incompatibile con la struttura degli organismi.

Esempio evidente: la modifica dello Statuto è certamente questione di massimo rilievo politico, ma è riservata al Congresso nazionale. Lo scioglimento del Partito o la sua confluenza in nuova soggettività sono questioni di massimo rilievo politico, ma sono disciplinate da norme specifiche e da maggioranze qualificate. La scelta del simbolo elettorale diverso da quello del Partito è questione di rilievo politico, ma l’art. 74 prevede una procedura speciale. La definizione della linea politica generale è questione di massimo rilievo politico, ma l’art. 40 la attribuisce al Congresso nazionale.

Dunque l’argomento secondo cui “se è linea politica allora è particolarmente rilevante e quindi consultabile” è logicamente fallace. La massima rilevanza politica può essere proprio la ragione per cui una materia è riservata ad altra sede, nel caso di specie all’istanza congressuale.

Il controllo del Collegio non è di merito politico, bensì di accertamento del rispetto dei presupposti statutori dell’istituto.

6. Sulla distinzione tra “linea politica” e “indirizzo politico applicativo”

Le osservazioni contrarie sostengono che il quesito non riguarderebbe la linea politica, ma un mero indirizzo applicativo in vista di una specifica scadenza elettorale.

La distinzione astratta tra linea politica e indirizzo applicativo può certamente avere un senso. Ma nel caso concreto essa viene usata in modo improprio.

Il quesito non chiede agli iscritti di valutare una proposta concreta formulata dal CPN in attuazione della linea congressuale. Non chiede di scegliere tra due o più modalità tecniche di presentazione elettorale definite dagli organismi. Non interviene su un aspetto circoscritto della campagna elettorale. Esso chiede invece di impegnare il Partito a partecipare alle prossime elezioni politiche:

- con il proprio simbolo;
- all’interno di una coalizione contro la destra;
- alternativa al PD;
- alternativa al centrosinistra;

- contrapposta al sistema di guerra, riarmo, autoritarismo e liberismo.

Questa non è una mera modalità applicativa. È una predefinizione della linea elettorale nazionale. È una scelta di collocazione strategica, di alleanze, di simbolo, di perimetro politico e di qualificazione ideologica della coalizione. Incide direttamente sulla linea del Partito.

La prova ulteriore sta nella premessa stessa dei sottoscrittori, secondo cui il Partito dovrebbe decidere “se stare dentro oppure fuori dall’alleanza con il PD e il campo largo”. Il quesito è dunque presentato non come verifica tecnica di modalità elettorale, ma come scelta dirimente di collocazione politica nazionale. Esso intende fissare preventivamente un’alternativa secca: dentro o fuori, con una formulazione costruita per precludere una direzione politica diversa.

Non basta definire “applicativo” un quesito per sottrarlo alla verifica di conformità. La sua natura va valutata per contenuto, effetti e collocazione sistematica. Qui il contenuto è chiaramente di linea politica nazionale.

7. Sul preteso carattere “confermativo” della linea congressuale

Le osservazioni contrarie sostengono che il quesito non contraddirebbe il XII Congresso, ma ne chiederebbe la conferma applicativa. L’argomento è costruito su una lettura selettiva del documento congressuale.

È vero che il documento congressuale afferma che “non si pone quindi il tema di un nostro ingresso nel centrosinistra o nel cosiddetto campo largo”. Ma da tale passaggio non deriva automaticamente la linea proposta dal quesito. Il documento congressuale non può essere ridotto a quella sola frase.

Il Congresso ha anche affermato che la proposta politica del Partito non può ridursi alla reiterazione della prospettiva di un terzo o quarto polo alternativo a quelli esistenti; ha criticato la visione che qualifica la sinistra di alternativa solo sul terreno della tattica elettorale e in base al presentarsi in alternativa al centrosinistra; ha ritenuto esaurita l’esperienza di Potere al Popolo e Unione Popolare. Tali passaggi non sono accessori: definiscono il senso della linea congressuale e impediscono di trasformare il “non ingresso nel centrosinistra così com’è” in una automatica opzione per un polo elettorale alternativo al PD e al centrosinistra. Per altro verso il documento congressuale non esclude affatto accordi tattici elettorali anche con il centrosinistra.

Il quesito, invece, non si limita a escludere l’ingresso nel centrosinistra “così com’è”. Formula una linea politica alternativa: partecipazione con il proprio simbolo in una coalizione alternativa al PD e al centrosinistra. Tale formulazione riproduce precisamente la logica che il Congresso ha inteso superare: qualificare la collocazione del Partito prevalentemente in negativo, in base alla contrapposizione elettorale al centrosinistra.

Vi è quindi una differenza decisiva tra:

- escludere l'ingresso nel centrosinistra "così com'è";
- escludere accordi elettorali meramente tattici;
- imporre come linea vincolante una coalizione alternativa al PD e al centrosinistra.

La prima affermazione è contenuta nel documento congressuale; la seconda è la proposta del quesito. Esse non coincidono. La seconda pretende di trarre dalla prima una conseguenza necessaria che il Congresso non ha deliberato, e che anzi il Congresso ha espressamente problematizzato criticando la riduzione della sinistra di alternativa alla sola collocazione tattica rispetto al centrosinistra.

Il quesito non conferma il Congresso; seleziona un frammento del documento congressuale, lo isola dal suo contesto, lo irrigidisce in una formula elettorale e lo contrappone al lavoro del CPN. Proprio per questo non è un quesito di conferma, bensì un quesito con distorsione della linea politica approvata al Congresso.

8. Sul paradosso del "congresso permanente plebiscitario"

Le osservazioni contrarie contestano l'argomento del parere di maggioranza secondo cui l'ammissibilità di consultazioni su materie congressuali o già disciplinate dal CPN produrrebbe un congresso permanente plebiscitario. Secondo il parere difforme, se tale rischio fosse reale, l'art. 15 non sarebbe mai stato introdotto; inoltre lo Statuto conterrebbe già presidi anti-plebiscitari sufficienti: soglie di iniziativa, quorum di partecipazione, verifica del quesito, verifica delle firme e attuazione da parte degli organismi.

L'obiezione non coglie il punto.

Il parere di maggioranza non sostiene che ogni consultazione ex art. 15 sia plebiscitaria. Sostiene che diventa plebiscitaria una consultazione che pretende di intervenire su materie riservate al Congresso.

Le soglie di iniziativa e il quorum non sanano l'inammissibilità dell'oggetto. Un quesito contrario allo Statuto non diventa conforme o un quesito eterogeneo non diventa omogeneo perché su di esso sono state raccolte molte firme. Le garanzie procedurali non sostituiscono i limiti sostanziali.

Il rischio del congresso permanente non deriva dall'esistenza dell'art. 15, ma dalla sua interpretazione illimitata. Se ogni deliberazione congressuale potesse essere rimessa in discussione da una consultazione su singolo punto; se ogni decisione del CPN potesse essere neutralizzata da una raccolta firme immediatamente successiva; se ogni scelta di linea potesse essere scomposta in quesiti plebiscitari settoriali; allora il Congresso e il CPN cesserebbero di svolgere la funzione loro attribuita dallo Statuto.

La consultazione è compatibile con l'ordinamento del Partito solo se resta strumento di partecipazione regolata, connesso alla democrazia delegata. Diventa incompatibile se viene trasformata in referendum permanente di indirizzo contro gli organismi.

L'argomento delle osservazioni contrarie si rovescia quindi contro di esse: proprio perché l'art. 15 esiste e deve avere effettività, esso deve essere interpretato in modo da non minare gli altri istituti statuari. L'effettività della consultazione non può coincidere con l'azzeramento del Congresso e del CPN.

9. Sul documento del CPN del 10-12 aprile 2026

Le osservazioni contrarie sostengono che il documento del CPN del 10-12 aprile 2026 confermerebbe la consultabilità della materia, poiché lo stesso CPN avrebbe previsto una consultazione sulle modalità di presentazione elettorale.

L'argomento è solo apparentemente persuasivo.

Il CPN ha assunto l'impegno a chiamare le/gli iscritti a pronunciarsi sulle modalità di presentazione elettorale quando saranno certe la legge elettorale e la proposta definita dal CPN sulla base del lavoro svolto. Dunque il CPN non ha previsto una consultazione astratta, anticipata e oppositiva sulla linea politica nazionale; ha previsto una consultazione futura su una proposta concreta, definita dall'organismo competente, nel quadro della linea congressuale.

La differenza è radicale.

Una cosa è consultare gli iscritti sulle modalità di presentazione elettorale quando:

- la legge elettorale è nota;
- il quadro politico è definito;
- il CPN ha elaborato una proposta;
- il quesito riguarda l'attuazione concreta della linea congressuale;
- la consultazione non rimette in discussione l'esito del Congresso.

Altra cosa è imporre oggi, mediante raccolta firme, un quesito che predefinisce simbolo, coalizione, rapporto con il PD, rapporto con il centrosinistra, qualificazione del perimetro politico e tempistica della decisione, prima che il CPN abbia formulato la proposta e mentre lo stesso CPN ha già indicato un percorso.

Il documento del CPN non legittima il quesito dei promotori. Al contrario, ne evidenzia la difformità. Il CPN ha previsto una consultazione ordinata e coerente con le proprie competenze; il quesito chiede una consultazione anticipata e vincolante per impedire o condizionare l'esercizio di quelle competenze.

Né può sostenersi che l'impegno del CPN a consultare gli iscritti privi gli iscritti del diritto di impulso. Il punto non è la titolarità dell'impulso, ma l'ammissibilità dell'oggetto concreto e la sua compatibilità con il percorso statuario. Gli iscritti possono attivare la procedura, ma non possono imporre un quesito che travolga la competenza del CPN e la scansione politicamente motivata già deliberata dal Congresso.

10. Sull'art. 15, comma 3, secondo periodo: la "collocazione politica" territoriale non equivale alla linea nazionale

Le osservazioni contrarie attribuiscono rilievo decisivo al secondo periodo dell'art. 15, comma 3, sostenendo che esso tipizzerebbe la "collocazione politica del Partito" come materia consultabile.

La tesi è infondata.

La norma va letta integralmente. Essa non dice che qualunque questione di collocazione politica nazionale è sempre consultabile da qualunque soggetto legittimato all'impulso. Dice che le consultazioni possono essere promosse dalla Direzione nazionale "in caso di grave conflitto nei territori fra organismi dirigenti circa la collocazione politica del Partito e l'individuazione di candidature per le liste elettorali di pertinenza territoriale".

Sono dunque consultazioni legate:

- a conflitti territoriali;
- fra organismi dirigenti;
- su collocazione politica in ambito territoriale;
- su candidature e liste di pertinenza territoriale;
- promosse dalla Direzione nazionale come strumento di soluzione del conflitto.

La funzione della norma è chiara: evitare paralisi o rotture nei territori quando gli organismi competenti non riescano a comporre conflitti su collocazione locale e candidature. Non è una norma che consente a una minoranza nazionale di sottoporre a consultazione l'intera linea politica nazionale del Partito.

La stessa espressione "liste elettorali di pertinenza territoriale" impedisce l'estensione proposta dalle osservazioni contrarie. Se il legislatore statutario avesse voluto rendere sempre consultabile la collocazione nazionale alle elezioni politiche, lo avrebbe detto espressamente. Invece ha previsto una fattispecie territoriale, eccezionale, mediata dalla Direzione nazionale e funzionale alla composizione di conflitti tra organismi.

Non è corretto isolare le parole "collocazione politica del Partito" dal resto della disposizione. In diritto, il significato di una locuzione si determina nel contesto normativo in cui è inserita. Qui il contesto è inequivocabilmente territoriale.

11. Sull'art. 74: il quesito sul "proprio simbolo" incide comunque sulla materia riservata al CPN

Le osservazioni contrarie sostengono che l'art. 74 sarebbe inapplicabile, perché esso disciplina l'adozione di un simbolo diverso da quello del Partito, mentre il quesito chiede l'uso del "proprio simbolo".

L'argomento è formalistico e non coglie l'effetto sostanziale del quesito.

È vero che l'art. 74 disciplina espressamente l'eventuale adozione di un simbolo diverso. Ma proprio perché disciplina la possibilità di adottare un simbolo diverso, attribuisce al CPN una competenza specifica sulla scelta del simbolo elettorale nelle elezioni nazionali ed europee. Tale competenza sarebbe svuotata se, prima ancora che il CPN si pronunci, una consultazione ex art. 15 potesse vincolare il Partito alla presentazione con il proprio simbolo.

La scelta "proprio simbolo" e la scelta "simbolo diverso" sono due facce della stessa materia. Decidere preventivamente che il Partito debba presentarsi con il proprio simbolo significa escludere la possibilità che il CPN, secondo la procedura dell'art. 74, valuti l'adozione di un simbolo diverso. È quindi irrilevante che il quesito non chieda direttamente un simbolo diverso: esso preclude comunque l'esercizio della competenza statutaria sul simbolo elettorale.

Il punto non è che l'art. 74 vieti in astratto di consultare gli iscritti sul simbolo. Il punto è che l'art. 74 prevede una procedura speciale, fondata su una previa deliberazione del CPN. Solo dopo tale deliberazione, a seconda della maggioranza raggiunta, può o deve intervenire la consultazione vincolante.

Il quesito dei promotori inverte la sequenza statutaria: non attende una deliberazione del CPN sul simbolo, ma pretende di vincolare anticipatamente il CPN alla scelta del simbolo proprio. In questo modo trasforma l'art. 15 in strumento di elusione dell'art. 74.

L'interpretazione corretta è dunque quella del parere di maggioranza: allo stato, non essendosi ancora pronunciato il CPN sulla eventuale adozione di simbolo diverso, non è ammissibile una consultazione preventiva che imponga l'uso del simbolo del Partito e renda impossibile l'esercizio della competenza attribuita al CPN.

12. Sulla pretesa omogeneità del quesito

Le osservazioni contrarie sostengono che il quesito sarebbe chiaro, semplice, omogeneo, univoco e attuabile, perché tutte le sue articolazioni convergerebbero verso un'unica scelta politica: la partecipazione del Partito alle prossime elezioni in una determinata configurazione di alleanza.

La tesi non convince.

Il quesito cumula più opzioni non necessariamente coincidenti:

1. partecipare alle prossime elezioni politiche;
2. partecipare con il proprio simbolo;
3. partecipare dentro una coalizione;
4. coalizione contro la destra;
5. coalizione alternativa al PD;
6. coalizione alternativa al centrosinistra;
7. coalizione contrapposta al sistema di guerra;

8. coalizione contrapposta al riarmo;
9. coalizione contrapposta all'autoritarismo;
10. coalizione contrapposta al liberismo.

Queste opzioni possono essere condivise o non condivise separatamente. Un iscritto potrebbe essere favorevole al proprio simbolo ma contrario a una coalizione. Potrebbe essere favorevole a una coalizione contro la destra ma non necessariamente alternativa a tutto il centrosinistra. Potrebbe essere contrario al PD ma favorevole a un rapporto con altre forze di centrosinistra o del campo largo in determinati contesti. Potrebbe condividere la contrapposizione alla guerra e al riarmo, ma non la formula elettorale proposta. Potrebbe ritenere necessario presentarsi alle elezioni, ma non con quel perimetro politico.

Il quesito costringe tali posizioni differenziate in un unico sì o no. Questo è precisamente il problema dell'eterogeneità: l'elettore interno è obbligato ad accettare o respingere in blocco una pluralità di decisioni, alcune delle quali attengono alla linea, altre al simbolo, altre alle alleanze, altre alla qualificazione politico-ideologica del partito.

L'unitarietà retorica non equivale a omogeneità giuridica. Il fatto che i promotori presentino tutte le clausole come parti di una stessa scelta politica non elimina la loro autonoma rilevanza deliberativa.

L'analogia con i principi elaborati in materia referendaria è dunque pertinente non perché la consultazione interna sia identica al referendum abrogativo, ma perché anche qui occorre garantire libertà e consapevolezza del voto. Un quesito cumulativo compromette tale libertà: chi condivide una parte ma non un'altra è costretto a un voto improprio.

La consultazione interna non può essere costruita come plebiscito su una piattaforma politica complessa. Deve porre agli iscritti un'alternativa chiara e non manipolativa. Il quesito in esame, invece, concentra in una sola domanda una intera linea elettorale, una scelta di simbolo, una scelta di alleanze e una qualificazione politica complessiva.

13. Sull'uso dell'analogia con la giurisprudenza costituzionale referendaria

Le osservazioni contrarie contestano il richiamo analogico alla giurisprudenza costituzionale in materia referendaria, sostenendo che il referendum abrogativo e la consultazione interna di partito sarebbero istituti strutturalmente diversi.

La distinzione è corretta, ma non porta alla conclusione indicata.

È vero che la consultazione interna non è un referendum abrogativo. È vero che essa non abroga direttamente norme statali. È vero che il suo effetto opera dentro

l'ordinamento del Partito. Tuttavia i principi di chiarezza, univocità, omogeneità e non manipolatività non appartengono solo al referendum abrogativo; sono principi generali di correttezza della decisione democratica quando un corpo elettorale, anche interno, è chiamato a esprimersi con un sì o con un no.

La differenza tra referendum statale e consultazione interna non giustifica l'abbassamento delle garanzie. Al contrario, proprio perché la consultazione interna può vincolare gli organismi dirigenti se partecipa la maggioranza degli aventi diritto, occorre che il quesito sia formulato in modo da consentire una scelta libera, consapevole e non forzata.

L'analogia non serve a importare meccanicamente tutta la giurisprudenza costituzionale, ma a richiamare criteri minimi di razionalità democratica. Se un quesito è cumulativo, eterogeneo o manipolativo, esso non è idoneo a produrre un vincolo democratico corretto, sia che si tratti di referendum statale, sia che si tratti di consultazione interna.

Il parere di maggioranza utilizza quindi correttamente l'analogia: non come identità tra istituti, ma come richiamo a principi generali di garanzia.

14. Sul ruolo degli iscritti e sulla inesistenza di una "sovranità immediata" del corpo degli iscritti

Le osservazioni contrarie utilizzano espressioni come "sovranità degli iscritti" e "diritto alla consultazione", quasi che il corpo degli iscritti fosse titolare di una sovranità immediata capace di prevalere su ogni articolazione statutaria.

Questa concezione non trova fondamento nello Statuto.

Il Partito non è organizzato come democrazia assembleare permanente o come piattaforma referendaria. È una organizzazione politica dotata di congressi, organismi dirigenti, organismi esecutivi, organismi di garanzia, procedure, competenze, durata degli incarichi, norme su liste, candidature, simboli, comunicazione e amministrazione.

Le/gli iscritte/i sono titolari di diritti fondamentali di partecipazione, critica, proposta e consultazione. Ma tali diritti sono esercitati nelle forme dello Statuto. Non esiste una volontà degli iscritti sciolta dalle procedure, dalle competenze e dai limiti statutari. La democrazia interna non è contrapposizione tra "base sovrana" e "organismi", ma funzionamento ordinato della comunità politica attraverso gli strumenti previsti.

L'art. 15 parla infatti di connessione tra democrazia diretta e delegata. Non dice che la democrazia diretta prevale sulla democrazia delegata. Non dice che ogni gruppo di iscritti può sottoporre a voto qualunque materia. Non dice che il CPN può essere commissariato da consultazioni successive. Non dice che il Congresso può essere smentito a pezzi.

La consultazione è uno strumento forte, ma regolato. La sua forza non consiste nel travolgere gli organismi, ma nel vincolarli nei casi e nei limiti stabiliti dal Regolamento.

15. Sulla pretesa neutralizzazione del diritto alla consultazione

Le osservazioni contrarie sostengono che la dichiarazione di non conformità neutralizzerebbe il diritto alla consultazione, trasformandolo in facoltà teorica.

L'argomento è retorico, non giuridico.

Il diritto alla consultazione resta pienamente vigente. Resta possibile promuovere consultazioni su questioni di particolare rilievo politico. Resta possibile raccogliere firme. Resta possibile chiedere l'intervento degli iscritti. Resta possibile vincolare gli organismi se partecipa la maggioranza degli aventi diritto.

Ciò che non è possibile è utilizzare l'art. 15 per:

- ridefinire la linea politica congressuale;
- vincolare preventivamente il Partito all'uso del proprio simbolo, eludendo l'art. 74.

Dichiarare non conforme un quesito non significa neutralizzare l'istituto. Significa preservarlo dal suo uso distorto. Ogni istituto democratico ha limiti: proprio tali limiti ne garantiscono la serietà.

16. Sul carattere non modificabile del quesito e sulle sue conseguenze

Le osservazioni contrarie condividono la conclusione secondo cui il Collegio non può modificare il quesito. Da ciò traggono però la conclusione che, se il quesito fosse conforme, dovrebbe essere ammesso; e che dichiararlo non conforme significherebbe precludere in assoluto il diritto degli iscritti.

La conclusione è errata.

Proprio perché il Collegio non può modificare il quesito, esso deve valutarlo nella sua formulazione effettiva. Se il quesito contiene elementi non conformi, eterogenei, invasivi di competenze riservate o manipolativi, non può essere emendato d'ufficio dal Collegio. Deve essere dichiarato non conforme.

La non modificabilità del quesito non abbassa il livello del controllo, ma lo rende più netto: il Collegio non può salvare un quesito non conforme riformulandolo; può solo dichiararlo conforme o non conforme.

I sottoscrittori e le sottoscrittrici restano liberi/e, ove lo ritengano, di promuovere altra iniziativa conforme allo Statuto. Ciò che non possono pretendere è che un quesito non conforme sia ammesso perché il Collegio non ha potere di correggerlo.

17. Sul vizio logico delle osservazioni contrarie: usare l'art. 15 contro l'architettura statutaria

Il difetto strutturale delle osservazioni contrarie è che esse interpretano l'art. 15 isolatamente, come se fosse una clausola generale di sovranità diretta degli iscritti.

Ma l'art. 15 non vive da solo. Deve essere letto insieme:

- all'art. 2, che respinge pratiche plebiscitarie;
- all'art. 11, che definisce il Partito come collettività politica unitaria con pratica politica e direzione unitarie;
- all'art. 12, che impone il rispetto della linea politica definita dal Congresso e delle decisioni del CPN;
- all'art. 40, che attribuisce al Congresso nazionale la definizione della linea politica e del programma;
- all'art. 52, che attribuisce al CPN la direzione politica tra due Congressi;
- all'art. 57, che attribuisce al Collegio la verifica di conformità;
- all'art. 74, che disciplina il simbolo elettorale;
- al Regolamento nazionale, che subordina la consultazione a verifica di quesito, firme, pubblicità, voto personale e segreto, quorum.

Una lettura dell'art. 15 che travolga questi articoli non è interpretazione estensiva della democrazia diretta; è interpretazione eversiva dell'equilibrio statutario.

Il compito dell'interprete non è massimizzare isolatamente un singolo diritto, ma armonizzarlo con l'intero ordinamento. Il diritto di consultazione deve essere effettivo, ma non illimitato. Deve essere garantito, ma non trasformato in strumento di disapplicazione del Congresso e del CPN.

18. Confutazione sintetica dei sette profili conclusivi del parere difforme

Le osservazioni contrarie riassumono le proprie critiche in sette punti. Possono essere confutate singolarmente.

18.1. Preteso eccesso di potere

Non vi è eccesso di potere. Il Collegio ha esercitato un controllo di conformità statutaria sostanziale, non un giudizio politico di opportunità. Verificare se un quesito invada materie riservate, alteri l'equilibrio degli organismi, violi l'art. 74 o abbia natura eterogenea rientra pienamente nella funzione di garanzia.

18.2. Pretesa confusione tra linea politica e indirizzo applicativo

Il quesito non riguarda un mero indirizzo applicativo. Esso definisce preventivamente simbolo, coalizione, rapporto con PD e centrosinistra, perimetro politico e qualificazione ideologica della proposta elettorale. Questa è linea politica nazionale, non semplice sua attuazione pratica.

18.3. Pretesa violazione dell'art. 15, comma 3, secondo periodo

Il secondo periodo dell'art. 15, comma 3, riguarda conflitti territoriali tra organismi dirigenti sulla collocazione politica e sulle candidature per liste di pertinenza territoriale, promossi dalla Direzione nazionale. Non autorizza una consultazione nazionale degli iscritti sulla linea politica generale del Partito.

18.4. Preteso vizio di motivazione

Il parere di maggioranza motiva ampiamente sulla natura regolata della consultazione, sulla distinzione tra consultazione e referendum, sulla riserva congressuale, sul ruolo del CPN, sull'art. 74 e sull'omogeneità del quesito. La mancata adesione alle argomentazioni dei dissenzienti non costituisce vizio di motivazione.

18.5. Preteso travisamento dei fatti rispetto al Congresso

Non vi è travisamento. Le osservazioni contrarie isolano una frase del documento congressuale e ne ricavano una linea che il Congresso non ha deliberato. Il documento congressuale ha escluso l'ingresso nel centrosinistra "così com'è", ma ha anche respinto la riduzione della politica del Partito alla reiterazione di un polo alternativo e ha dichiarato esaurite esperienze precedenti di quel tipo. Il quesito seleziona una parte del documento e ne altera il significato complessivo.

18.6. Pretesa falsa applicazione dell'art. 74

L'art. 74 è correttamente richiamato. Anche se il quesito chiede l'uso del simbolo proprio, esso incide sulla materia del simbolo elettorale e preclude preventivamente al CPN la valutazione statutariamente prevista sull'eventuale adozione di simbolo diverso. La consultazione ex art. 15 non può anticipare e neutralizzare la procedura speciale dell'art. 74.

18.7. Preteso uso improprio dell'analogia referendaria

L'analogia è corretta nei limiti in cui richiama principi generali di chiarezza, omogeneità e libertà del voto. Non si tratta di equiparare consultazione interna e referendum abrogativo, ma di applicare criteri minimi di razionalità democratica a un quesito destinato a produrre effetti vincolanti sugli organismi dirigenti.

19. Conclusione

Le osservazioni contrarie non scalfiscono il parere di maggioranza. Esse si fondano su una concezione assolutizzata del diritto alla consultazione, su una lettura non sistemica dell'art. 15, su una indebita estensione del secondo periodo del comma 3 a fattispecie nazionali che esso non disciplina, su una sottovalutazione delle competenze del Congresso e del CPN, su una interpretazione formalistica dell'art. 74 e su una lettura riduttiva del documento congressuale.

Il quesito proposto non è una semplice richiesta di consultazione su una questione di particolare rilievo politico. È un quesito che pretende di definire una linea elettorale nazionale, vincolare il Partito al proprio simbolo, precludere determinate alleanze, imporre una coalizione alternativa al PD e al centrosinistra, e farlo prima che il CPN abbia esercitato le proprie competenze sulla base del quadro politico e della legge elettorale.

La consultazione ex art. 15 è un istituto di democrazia diretta regolata, non un referendum plebiscitario. Essa opera nella connessione tra democrazia diretta e delegata, non nella prevalenza della prima sulla seconda. Può concorrere alla costruzione della decisione, ma non sostituire il Congresso, commissariare il CPN o eludere le norme speciali sul simbolo elettorale.

Per tutte queste ragioni, le osservazioni contrarie sono da respingere e deve essere confermato il parere di non conformità del quesito allo Statuto e al Regolamento nazionale.

23 giugno 2026

Il Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia

Stefano Alberione

(f.to digitalmente)